



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

A.G.S. SEZIONE GIOVANILE

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824327 - 📠 Fax (06) 47886945
e-mail: unscplive@live.it

IL CONSIGLIO/LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 30.09.2008 la Camera dei Deputati ha approvato l'A.C. 1441 bis il cui art. 30, co. 6 così recita: *“6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;*
- b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);*
- c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;*
- d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti”;*

Rilevato che in data 2 ottobre 2008 è stato presentato alla Camera un ordine del giorno (poi respinto) che prevedeva la facoltatività della nomina del segretario comunale;

Considerato che il testo del disegno di legge citato, in data 6 ottobre 2008, è stato trasmesso al Senato ove ha assunto la numerazione A.S. 1082 (art. 9, co. 6) ed è stato assegnato alle Commissioni referenti I e II;

Rilevato che il testo così come licenziato dalla Camera interviene in maniera frammentaria e non organica sul sistema delle autonomie locali, introducendo una modifica legislativa relativa ai segretari comunali senza coordinarla in alcun modo con l'attesa e annunciata riforma dell'intera materia dei piccoli comuni;

Ritenuta la disciplina contraddittoria ed illogica perché, da un alto, aumenta le competenze del segretario comunale (stravolgendone il ruolo e le funzioni) e, dall'altro, gli impedisce di lavorare in

concreto, costringendolo ad operare, contemporaneamente, in un elevatissimo numero di piccoli comuni;

Ritenuto, conseguentemente, che la norma produrrà invece che risparmi di spesa come proclamato, inefficienze nel sistema delle autonomie, sottraendo ai piccoli comuni una preziosa professionalità che si occupa, attualmente, di tutti i procedimenti amministrativi e svolge una importante funzione di guida, indirizzo e formazione dei dipendenti comunali.

Rilevato che in tal modo si lede l'autonomia dei Sindaci - che nell'attuale ordinamento possono liberamente scegliere il segretario e costituire convenzioni con enti vicini (in ragione dell'omogeneità territoriale, della collocazione geografica e della comunanza di interessi) - imponendo sedi unificate le cui modalità, condizioni e forme di istituzione saranno imposte dal decreto delegato da emanare;

Rilevato, inoltre, che in data 2 ottobre 2008 è stato presentato alla Camera un ordine del giorno (poi respinto) che prevedeva la facoltatività della nomina del segretario comunale;

Ritenuto quindi che si è in presenza di una vera e propria aggressione al mondo dei segretari comunali che non tiene in alcuna considerazione la professionalità, la competenza e la preparazione di tale categoria professionale e gli effetti in termini di efficienza che essi immettono nel sistema dei comuni;

Ritenuto che la figura del segretario comunale assume un ruolo ancora più prezioso nell'ambito dei comuni più piccoli laddove vi è spesso carenza di personale o scarsa professionalità delle risorse umane esistenti che viene sistematicamente colmata dall'impegno professionale e dalla dedizione al lavoro dei segretari comunali;

Affermata, quindi, l'indispensabilità del contributo professionale del segretario soprattutto nei comuni più piccoli;

Valutata la necessità che la disciplina dei segretari comunali e provinciali nella interezza della loro categoria professionale con riferimento a tutto il sistema delle autonomie locali e non solo per i piccoli comuni sia trattata in altra sede, in maniera sistematica ed organica;

Considerato, conseguentemente, necessario chiedere lo stralcio dell'art. 9, co. 6 A.S. 1082 (già art. 30, co. 6 dall'A.C. 1441 bis);

Per tutto quanto sopra premesso,

Con voti: _____

DELIBERA

di manifestare il più ampio sostegno all'intera categoria dei segretari comunali e provinciali, sottolineandone l'importanza e l'infungibilità nel sistema delle autonomie locali e soprattutto nei comuni più piccoli;

di chiedere, per quante motivazioni, lo stralcio dell'art. 9, co. 6 A.S. 1082 (già art. 30, co. 6 dall'A.C. 1441 bis);

di chiedere, conseguentemente, che la figura del segretario comunale e provinciale sia oggetto di valorizzazione e razionalizzazione in apposito disegno di legge che riguardi l'intero sistema delle Autonomie locali.